



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione** 6
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti** 11
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi** 15
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** 20

- * Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 23

- * Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1976 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo di aiuti europei agli indigenti, a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 26

- * Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 29

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1970 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo del presente regolamento è di determinare quali irregolarità gli Stati membri debbano segnalare alla Commissione. Al fine di consentire alla Commissione di svolgere i propri compiti in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per consentirle di svolgere un'analisi del rischio, occorre altresì stabilire quali dati devono essere comunicati.
- (2) È necessario tutelare allo stesso modo tutti gli interessi finanziari dell'Unione, indipendentemente dal fondo utilizzato per raggiungere gli obiettivi per cui esso è stato istituito. A tal fine il regolamento (UE) n. 1303/2013, come pure i regolamenti (UE) n. 1306/2013 ⁽²⁾, (UE) n. 223/2014 ⁽³⁾ e (UE) n. 514/2014 ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare norme sulla

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GUL 150 del 20.5.2014, pag. 112).

segnalazione delle irregolarità. Al fine di garantire l'applicazione di norme identiche in relazione a tutti i fondi disciplinati dai regolamenti citati, è necessario che il presente regolamento contenga disposizioni identiche a quelle dei regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/1971 ⁽¹⁾, (UE) 2015/1972 ⁽²⁾ e (UE) 2015/1973 ⁽³⁾.

- (3) Per consentire un'applicazione coerente degli obblighi di segnalazione nell'insieme degli Stati membri, è necessario definire il concetto di «sospetto di frode», tenendo conto della definizione di frode contenuta nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea ⁽⁴⁾, nonché il concetto di «primo verbale amministrativo o giudiziario».
- (4) I regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 determinano la soglia al di sotto della quale le irregolarità non devono essere segnalate alla Commissione, nonché i casi per i quali non è necessario effettuare segnalazioni. Al fine di semplificare e allineare le disposizioni e di trovare un equilibrio tra gli oneri amministrativi per gli Stati membri e l'interesse comune inerente alla fornitura di dati precisi ai fini delle analisi in materia di lotta contro le frodi all'interno dell'Unione, è necessario applicare la stessa soglia di segnalazione e le stesse deroghe per la segnalazione delle irregolarità di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 e al regolamento (UE) n. 514/2014.
- (5) È necessario determinare quale Stato membro debba segnalare le irregolarità in relazione all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (6) Al fine di garantire la coerenza, occorre stabilire criteri per determinare quando le irregolarità devono essere inizialmente segnalate e i dati da fornire nella prima segnalazione.
- (7) Affinché i dati trasmessi alla Commissione siano precisi, è necessario dare un seguito alle segnalazioni. Occorre pertanto che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni aggiornate su qualsiasi progresso significativo nei procedimenti o provvedimenti amministrativi e giudiziari connessi a ogni singola prima segnalazione.
- (8) Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, è necessario che la Commissione e gli Stati membri impediscano, in relazione alle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali. Occorre inoltre che il presente regolamento precisi a quali fini la Commissione e gli Stati membri trattano tali dati.
- (9) Poiché sono già stati effettuati pagamenti destinati ai fondi interessati e potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino immediatamente. Il presente regolamento entra pertanto in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 (cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

⁽⁶⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina quali irregolarità segnalare e stabilisce quali dati comunicare alla Commissione da parte degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. Inoltre, ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «sospetto di frode»: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Articolo 3

Relazione iniziale

1. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le irregolarità che:
 - a) riguardano un importo superiore a 10 000 EUR in contributi del Fondo;
 - b) sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.
2. Nella relazione iniziale, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
 - a) lo scopo, la categoria di regioni ove opportuno e il nome del Fondo, nonché il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo, la priorità e l'operazione in questione;
 - b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
 - c) la regione o l'area in cui l'operazione ha avuto luogo, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS;
 - d) la disposizione o le disposizioni che sono state violate;
 - e) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;
 - f) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;

- g) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode;
- h) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- i) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
- j) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
- k) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- l) l'importo totale delle spese dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;
- m) l'importo interessato dall'irregolarità dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale;
- n) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
- o) la natura della spesa irregolare;
- p) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione le irregolarità di cui all'articolo 122, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

In tutti gli altri casi, in particolare quando si tratta di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, sono segnalate alla Commissione le irregolarità riscontrate e le relative misure preventive e correttive.

4. Le irregolarità relative a programmi operativi nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea sono segnalate dallo Stato membro nel quale la spesa è sostenuta dal beneficiario che realizza l'operazione. Lo Stato membro informa l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione del programma e l'autorità di audit.

5. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in linea con la normativa nazionale.

Articolo 4

Relazioni successive sui provvedimenti adottati

1. Qualora alcune delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata non siano disponibili o debbano essere rettificate, gli Stati membri forniscono i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.

2. Gli Stati membri tengono informata la Commissione sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:

- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
- b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, e i dettagli delle sanzioni;
- c) se è stata accertata una frode.

3. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.

Articolo 5

Utilizzo e trattamento delle informazioni

1. La Commissione può utilizzare qualsiasi informazione comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi del rischio avvalendosi della tecnologia informatica e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi.

2. Le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha fornite e dalle disposizioni che si applicano alle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni unionali, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha fornite abbia dato il suo consenso esplicito.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non vengono utilizzate per fini diversi dalla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che le autorità che le hanno fornite abbiano dato il loro consenso esplicito.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1971 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo del presente regolamento è di determinare quali irregolarità gli Stati membri debbano segnalare alla Commissione. Al fine di consentire alla Commissione di svolgere i propri compiti in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per consentirle di svolgere un'analisi del rischio, occorre altresì stabilire quali dati devono essere comunicati.
- (2) È necessario tutelare allo stesso modo tutti gli interessi finanziari dell'Unione, indipendentemente dal fondo da cui si attinge per raggiungere gli obiettivi per cui esso è stato istituito. A tal fine il regolamento (UE) n. 1306/2013, come pure i regolamenti (UE) n. 1303/2013 ⁽²⁾, n. 223/2014 ⁽³⁾ e n. 514/2014 ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare norme sulla segnalazione di irregolarità. Al fine di garantire l'applicazione di norme identiche in relazione a tutti i fondi disciplinati dai regolamenti citati, è necessario che il presente regolamento contenga disposizioni identiche a quelle dei regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/1970 ⁽⁵⁾, (UE) 2015/1972 ⁽⁶⁾ e (UE) 2015/1973 ⁽⁷⁾.
- (3) Per consentire un'applicazione coerente degli obblighi di segnalazione nell'insieme degli Stati membri, è necessario definire il concetto di «sospetto di frode», tenendo conto della definizione di frode contenuta nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea ⁽⁸⁾, nonché il concetto di «primo verbale amministrativo o giudiziario». Per il Fondo europeo agricolo di garanzia, per «operatore economico» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o altro soggetto che beneficia di un intervento del fondo o che riceve tale sostegno, o che devono versare un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1306/2013, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GUL 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁸⁾ GUC 316 del 27.11.1995, pag. 49.

- (4) I regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 223/2014 determinano la soglia al di sotto della quale, salvo diversa indicazione, le irregolarità non devono essere segnalate alla Commissione, nonché i casi per i quali non è necessario effettuare segnalazioni. Al fine di semplificare e allineare le disposizioni e di trovare un equilibrio tra gli oneri amministrativi per gli Stati membri e l'interesse comune inerente alla fornitura di dati precisi ai fini delle analisi in materia di lotta contro le frodi all'interno dell'Unione, è necessario applicare la stessa soglia di segnalazione e le stesse deroghe per la segnalazione delle irregolarità di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 e al regolamento (UE) n. 514/2014.
- (5) Al fine di garantire la coerenza, occorre stabilire dapprima i criteri per determinare quando le irregolarità devono essere inizialmente segnalate e i dati che è necessario fornire nella prima segnalazione.
- (6) Affinché i dati trasmessi alla Commissione siano precisi, è necessario dare un seguito alle segnalazioni. Occorre pertanto che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni aggiornate su qualsiasi progresso significativo nei procedimenti o provvedimenti amministrativi e giudiziari connessi a ogni singola prima segnalazione.
- (7) Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, è necessario che la Commissione e gli Stati membri impediscano, in relazione alle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali e precisare a quali fini la Commissione e gli Stati membri trattano tali dati.
- (8) Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione ⁽³⁾, che fissava regole applicabili nel periodo di programmazione 2007-2013, a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 ⁽⁴⁾. È tuttavia opportuno che detto regolamento resti applicabile per la segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005.
- (9) Poiché sono già stati effettuati pagamenti destinati al Fondo e potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano applicabili immediatamente. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina quali irregolarità segnalare e stabilisce quali dati comunicare alla Commissione da parte degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1306/2013. Inoltre, ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «sospetto di frode»: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

- b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Articolo 3

Relazione iniziale

1. Gli Stati membri devono segnalare alla Commissione le irregolarità che:
 - a) riguardano un importo superiore a 10 000 EUR in contributi dei fondi;
 - b) sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.
2. Nella relazione iniziale, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
 - a) il Fondo, il regime di sostegno, la misura o l'operazione interessate e, se del caso, il nome e il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo, le organizzazioni comuni di mercato interessate, i settori e i prodotti in questione e la linea di bilancio;
 - b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
 - c) la regione o area in cui l'operazione è stata realizzata, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS;
 - d) la disposizione o le disposizioni che sono state violate;
 - e) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;
 - f) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
 - g) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode;
 - h) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
 - i) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
 - j) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
 - k) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
 - l) l'importo totale delle spese espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;
 - m) l'importo interessato dall'irregolarità, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale;
 - n) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
 - o) la natura della spesa irregolare;
 - p) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione le irregolarità in relazione a quanto segue:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato o nei pagamenti a titolo dei regimi di sostegno diretto in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione, all'organismo pagatore o ad altra autorità competente e prima del rilevamento da parte di una delle autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'organismo pagatore o da altra autorità competente prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare quando si tratta di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono segnalate alla Commissione.

4. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in linea con la normativa nazionale.

Articolo 4

Relazioni successive sui provvedimenti adottati

1. Qualora alcune delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata non siano disponibili o debbano essere rettificate, gli Stati membri forniscono i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.

2. Gli Stati membri tengono informata la Commissione sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:

- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
- b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, e i dettagli delle sanzioni;
- c) se è stata accertata una frode.

3. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.

Articolo 5

Utilizzo e trattamento delle informazioni

1. La Commissione può utilizzare qualsiasi informazione comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi del rischio avvalendosi della tecnologia informatica e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi.

2. Le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha fornite e dalle disposizioni che si applicano alle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni unionali, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha fornite abbia dato il suo consenso esplicito.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non vengono utilizzate per fini diversi dalla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che le autorità che le hanno fornite abbiano dato il loro consenso esplicito.

Articolo 6

Abrogazione e misure transitorie

Il regolamento (CE) n. 1848/2006 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile per la segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1972 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2015****che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo del presente regolamento è di determinare quali irregolarità gli Stati membri debbano segnalare alla Commissione. Al fine di consentire alla Commissione di svolgere i propri compiti in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per consentirle di svolgere un'analisi del rischio, occorre altresì stabilire quali dati devono essere comunicati.
- (2) È necessario tutelare allo stesso modo tutti gli interessi finanziari dell'Unione, indipendentemente dal fondo da cui si attinge per raggiungere gli obiettivi per cui esso è stato istituito. A tal fine il regolamento (UE) n. 223/2014, come pure i regolamenti (UE) n. 1303/2013 ⁽²⁾, n. 1306/2013 ⁽³⁾ e n. 514/2014 ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare norme sulla segnalazione di irregolarità. Al fine di garantire l'applicazione di norme identiche in relazione a tutti i fondi disciplinati dai regolamenti citati, è necessario che il presente regolamento contenga disposizioni identiche a quelle contenute nei regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/1970 ⁽⁵⁾, (UE) 2015/1971 ⁽⁶⁾ e (UE) 2015/1973 ⁽⁷⁾.
- (3) Per consentire un'applicazione coerente degli obblighi di segnalazione nell'insieme degli Stati membri, è necessario definire il concetto di «sospetto di frode», tenendo conto della definizione di frode contenuta nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea ⁽⁸⁾, nonché il concetto di «primo verbale amministrativo o giudiziario».
- (4) I regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 determinano la soglia al di sotto della quale le irregolarità non devono essere segnalate alla Commissione, nonché i casi per i quali non è necessario effettuare segnalazioni. Al fine di semplificare e allineare le disposizioni e di trovare un equilibrio tra gli oneri amministrativi per gli Stati membri e l'interesse comune inerente alla fornitura di dati precisi ai fini delle analisi in materia di lotta contro le

⁽¹⁾ GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GUL 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione, e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁸⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

frodi all'interno dell'Unione, è necessario applicare la stessa soglia di segnalazione e le stesse deroghe per la segnalazione delle irregolarità di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 e al regolamento (UE) n. 514/2014.

- (5) Al fine di garantire la coerenza, occorre stabilire criteri per determinare quando le irregolarità devono essere inizialmente segnalate e i dati che è necessario fornire nella prima segnalazione.
- (6) Affinché i dati trasmessi alla Commissione siano precisi, è necessario dare un seguito alle segnalazioni. Occorre pertanto che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni aggiornate su qualsiasi progresso significativo nei procedimenti o provvedimenti amministrativi e giudiziari connessi a ogni singola prima segnalazione.
- (7) Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, è necessario che la Commissione e gli Stati membri, in relazione alle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, impediscano qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali. Occorre inoltre che il presente regolamento precisi a quali fini la Commissione e gli Stati membri trattano tali dati.
- (8) Poiché sono già stati effettuati pagamenti destinati al Fondo e potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano applicabili immediatamente. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina quali irregolarità segnalare e stabilisce quali dati comunicare alla Commissione da parte degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 223/2014. Inoltre, ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «sospetto di frode»: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Articolo 3

Relazione iniziale

1. Gli Stati membri alla Commissione segnalano le irregolarità che:
 - a) riguardano un importo superiore a 10 000 EUR in contributi del Fondo;
 - b) sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

2. Nella relazione iniziale, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
- a) il nome e il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo e dell'operazione in questione;
 - b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
 - c) la disposizione o le disposizioni che sono state violate;
 - d) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;
 - e) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
 - f) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode;
 - g) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
 - h) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
 - i) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
 - j) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
 - k) l'importo totale delle spese, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale;
 - l) l'importo interessato dall'irregolarità, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale;
 - m) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
 - n) la natura della spesa irregolare;
 - o) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione le irregolarità di cui all'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 223/2014.

In tutti gli altri casi, in particolare quando si tratta di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, sono segnalate alla Commissione le irregolarità riscontrate e le relative misure preventive e correttive.

4. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in linea con la normativa nazionale.

Articolo 4

Relazioni successive sui provvedimenti adottati

1. Qualora alcune delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata non siano disponibili o debbano essere rettifiche, gli Stati membri forniscono i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.

2. Gli Stati membri tengono informata la Commissione sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:

- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
- b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, e i dettagli delle sanzioni;
- c) se è stata accertata una frode.

3. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.

Articolo 5

Utilizzo e trattamento delle informazioni

1. La Commissione può utilizzare qualsiasi informazione comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi di rischio avvalendosi della tecnologia informatica e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi.

2. Le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha fornite e dalle disposizioni che si applicano alle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni unionali, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha fornite abbia dato il suo consenso esplicito.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non vengono utilizzate per fini diversi dalla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che le autorità che le hanno fornite abbiano dato il loro consenso esplicito.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1973 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2015**

che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo del presente regolamento è di determinare quali irregolarità gli Stati membri debbano segnalare alla Commissione. Al fine di consentire alla Commissione di svolgere i propri compiti in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per consentirle di svolgere un'analisi del rischio, occorre altresì stabilire quali dati devono essere comunicati.
- (2) È necessario tutelare allo stesso modo tutti gli interessi finanziari dell'Unione, indipendentemente dal fondo utilizzato per raggiungere gli obiettivi per cui esso è stato istituito. A tal fine il regolamento (UE) n. 514/2014, come pure i regolamenti (UE) n. 1303/2013 ⁽²⁾, (UE) n. 1306/2013 ⁽³⁾ e (UE) n. 223/2014 ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare norme sulla segnalazione delle irregolarità. Al fine di garantire l'applicazione di norme identiche in relazione a tutti i fondi disciplinati dai regolamenti citati, è necessario che il presente regolamento contenga disposizioni identiche a quelle dei regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/1970 ⁽⁵⁾, (UE) 2015/1971 ⁽⁶⁾ e (UE) 2015/1972 ⁽⁷⁾.
- (3) La definizione di «irregolarità» utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽⁸⁾. Ai fini di tale definizione, per «operatore economico» si deve intendere qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'attuazione dell'intervento del Fondo, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica.

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 112.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 (cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti al Fondo di aiuti europei agli indigenti (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GUL 312 del 23.12.1995, pag. 1).

- (4) Per consentire un'applicazione coerente degli obblighi di segnalazione in tutti gli Stati membri, è necessario definire il concetto di «sospetto di frode» tenendo conto della definizione di frode contenuta nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea ⁽¹⁾, nonché il concetto di «primo verbale amministrativo o giudiziario».
- (5) I regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 determinano la soglia al di sotto della quale, le irregolarità non devono essere segnalate alla Commissione, nonché i casi per i quali non è necessario effettuare segnalazioni. Al fine di semplificare e allineare le disposizioni e di trovare un equilibrio tra gli oneri amministrativi per gli Stati membri e l'interesse comune inerente alla fornitura di dati precisi ai fini delle analisi in materia di lotta contro le frodi all'interno dell'Unione, è necessario applicare la stessa soglia di segnalazione e le stesse deroghe per la segnalazione delle irregolarità di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 e al regolamento (UE) n. 514/2014.
- (6) Al fine di garantire la coerenza, occorre stabilire criteri per determinare quando le irregolarità devono essere inizialmente segnalate e i dati che è necessario fornire nella prima segnalazione.
- (7) Affinché i dati trasmessi alla Commissione siano precisi, è necessario dare un seguito alle segnalazioni. Occorre pertanto che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni aggiornate su qualsiasi progresso significativo nei procedimenti o provvedimenti amministrativi e giudiziari connessi a ogni singola prima segnalazione.
- (8) Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è necessario che la Commissione e gli Stati membri impediscano, in relazione alle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali. Occorre inoltre che il presente regolamento precisi a quali fini la Commissione e gli Stati membri trattano tali dati.
- (9) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e pertanto sono vincolati dal presente regolamento.
- (10) La Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento.
- (11) Poiché sono già stati effettuati pagamenti destinati ai fondi interessati e potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino immediatamente. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina quali irregolarità segnalare e stabilisce quali dati comunicare alla Commissione da parte degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «sospetto di frode»: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Articolo 3

Relazione iniziale

1. Gli Stati membri devono segnalare alla Commissione le irregolarità che:
 - a) riguardano un importo superiore a 10 000 EUR in contributi dei fondi;
 - b) sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.
2. Nella relazione iniziale, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
 - a) il nome e il codice comune d'identificazione (CCI) del programma nazionale e il riferimento del progetto;
 - b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
 - c) la regione o l'area in cui l'operazione ha avuto luogo, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS;
 - d) la disposizione o le disposizioni che sono state violate;
 - e) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;
 - f) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
 - g) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode;
 - h) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
 - i) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
 - j) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
 - k) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
 - l) l'importo totale delle spese del progetto espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;
 - m) l'importo interessato dall'irregolarità, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale;
 - n) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
 - o) la natura della spesa irregolare;
 - p) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione le irregolarità in relazione a quanto segue:

- a) casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un progetto in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità responsabile o all'autorità di audit e prima del rilevamento da parte di una delle autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- c) casi rilevati e corretti dall'autorità responsabile o dall'autorità di audit prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono segnalate alla Commissione.

4. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in linea con la normativa nazionale.

Articolo 4

Relazioni successive sui provvedimenti adottati

1. Qualora alcune delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata non siano disponibili o debbano essere rettifiche, gli Stati membri forniscono i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.

2. Gli Stati membri tengono informata la Commissione sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:

- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
- b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, e i dettagli delle sanzioni;
- c) se è stata accertata una frode.

3. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.

Articolo 5

Utilizzo e trattamento delle informazioni

1. La Commissione può utilizzare qualsiasi informazione comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi del rischio avvalendosi della tecnologia informatica e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi.

2. Le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha fornite e dalle disposizioni che si applicano alle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni unionali, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha fornite abbia dato il suo consenso esplicito.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non vengono utilizzate per fini diversi dalla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che le autorità che le hanno fornite abbiano dato il loro consenso esplicito.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1974 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2015****che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2, sesto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono tenuti a segnalare le irregolarità a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e in conformità delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Gli interessi finanziari dell'Unione europea vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dal fondo utilizzato per raggiungere gli obiettivi per cui è stato istituito. A tal fine il regolamento (UE) n. 1303/2013 e i regolamenti (UE) n. 1306/2013 ⁽³⁾, n. 223/2014 ⁽⁴⁾ e n. 514/2014 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare norme sulla segnalazione delle irregolarità. Al fine di garantire l'applicazione di norme identiche in relazione a tutti i fondi disciplinati da tali regolamenti, è necessario che il presente regolamento contenga disposizioni identiche a quelle dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1975 ⁽⁶⁾, (UE) 2015/1976 ⁽⁷⁾ et (UE) 2015/1977 ⁽⁸⁾ della Commissione.
- (3) Al fine di garantire un'analisi efficiente e una gestione globale dei casi di irregolarità, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione regolarmente e tempestivamente informazioni pertinenti relative alle irregolarità riscontrate. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario stabilire condizioni uniformi relative alla trasmissione di tali informazioni, in particolare in termini di frequenza e formato.
- (4) Al fine di evitare che le irregolarità abbiano conseguenze all'esterno del proprio territorio, ciascuno Stato membro è chiamato a segnalare tempestivamente alla Commissione ogni caso di irregolarità.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recando disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GUL 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1976 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale).

- (5) Al fine di sfruttare appieno i vantaggi garantiti dall'uso di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni in piena sicurezza, è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema di gestione delle irregolarità messo a disposizione nel quadro della piattaforma del sistema di informazione antifrode istituito dalla Commissione.
- (6) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di gestione delle irregolarità sia effettuato in modo da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza delle informazioni.
- (7) La scelta dell'euro come valuta per la segnalazione delle irregolarità è necessaria per garantire la comparabilità delle informazioni comunicate. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro è necessario determinare il tasso di cambio da applicare nella conversione in euro degli importi interessati e il tasso di cambio da applicare per la conversione delle spese non contabilizzate dall'autorità di certificazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (9) Visto che per i fondi in oggetto sono già stati effettuati dei pagamenti e che potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano applicabili fin da subito. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità di cui al sesto comma dell'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 2

Frequenza della segnalazione di irregolarità

1. Entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/1970.
2. Una volta ottenute le informazioni pertinenti, nei tempi più rapidi possibili gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione sui provvedimenti adottati di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1970.
3. Ciascuno Stato membro segnala immediatamente alla Commissione qualsiasi irregolarità riscontrata o presunta, indicando, laddove siano possibili ripercussioni all'esterno del proprio territorio, gli altri Stati membri interessati..

Articolo 3

Formato della segnalazione

Le informazioni cui si fa riferimento nell'articolo 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1970 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

*Articolo 4***Uso dell'euro**

1. Gli importi comunicati dagli Stati membri sono espressi in euro.
2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro alla data di trasmissione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1970 convertono gli importi dalla valuta nazionale in euro conformemente all'articolo 133 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, ove opportuno, all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Laddove le spese non siano state contabilizzate dall'autorità di certificazione, si applica il tasso di conversione mensile più recente pubblicato online dalla Commissione al momento della trasmissione della relazione iniziale.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1975 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2015****che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono tenuti a segnalare le irregolarità a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Gli interessi finanziari dell'Unione europea vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dal fondo utilizzato per raggiungere gli obiettivi per cui è stato istituito. A tal fine il regolamento (UE) n. 1306/2013 e i regolamenti (UE) n. 1303/2013 ⁽³⁾, (UE) n. 223/2014 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 514/2014 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare norme sulla segnalazione delle irregolarità. Al fine di garantire l'applicazione di norme identiche in relazione a tutti i fondi disciplinati da tali regolamenti, è necessario che il presente regolamento contenga disposizioni identiche a quelle dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione ⁽⁶⁾, (UE) 2015/1976 ⁽⁷⁾ e (UE) 2015/1977 ⁽⁸⁾.
- (3) Al fine di garantire un'analisi efficiente e una gestione globale dei casi di irregolarità, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione regolarmente e tempestivamente informazioni pertinenti relative alle irregolarità riscontrate. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario stabilire condizioni uniformi relative alla trasmissione di tali informazioni, in particolare in termini di frequenza e formato.
- (4) Al fine di evitare che le irregolarità abbiano conseguenze all'esterno del proprio territorio, ciascuno Stato membro è chiamato a segnalare tempestivamente alla Commissione ogni caso di irregolarità.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recando disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 (cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GUL 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1976 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità, a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale).

- (5) Al fine di sfruttare appieno i vantaggi garantiti dall'uso di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni in piena sicurezza, è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema di gestione delle irregolarità messo a disposizione nel quadro della piattaforma del sistema di informazione antifrode istituito dalla Commissione.
- (6) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di gestione delle irregolarità sia effettuato in modo da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza delle informazioni.
- (7) La scelta dell'euro come valuta unica per la segnalazione delle irregolarità è necessaria per garantire la comparabilità delle informazioni comunicate. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro è necessario determinare il tasso di cambio da applicare nella conversione in euro degli importi interessati e il tasso di cambio da applicare per la conversione delle spese non registrate nei conti dell'organismo pagatore.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli istituito dall'articolo 116 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (9) Visto che per i fondi in oggetto sono già stati effettuati dei pagamenti e che potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano applicabili fin da subito. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 2

Frequenza della segnalazione di irregolarità

1. Entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/1971.
2. Una volta ottenute le informazioni pertinenti, nei tempi più rapidi possibili gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione sui provvedimenti adottati di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1971.
3. Ciascuno Stato membro segnala immediatamente alla Commissione qualsiasi irregolarità riscontrata o presunta, indicando, laddove l'irregolarità possa avere ripercussioni all'esterno del proprio territorio, gli altri Stati membri interessati.

Articolo 3

Formato della segnalazione

Le informazioni cui si fa riferimento negli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1971 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

*Articolo 4***Uso dell'euro**

1. Gli importi comunicati dagli Stati membri sono espressi in euro.
2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro alla data di trasmissione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1971 convertono gli importi dalla valuta nazionale in euro conformemente all'articolo 105 e all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Laddove le spese non siano state registrate nei conti degli organismi pagatori, si applica il tasso di conversione mensile più recente pubblicato online dalla Commissione al momento della trasmissione della relazione iniziale.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1976 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2015****che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo di aiuti europei agli indigenti, a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2, sesto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono tenuti a segnalare le irregolarità a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014 e in conformità delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Gli interessi finanziari dell'Unione europea vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dal fondo utilizzato per raggiungere gli obiettivi per cui è stato istituito. A tal fine il regolamento (UE) n. 223/2014 e i regolamenti (UE) n. 1303/2013 ⁽³⁾, (UE) n. 1306/2013 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 514/2014 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare norme sulla segnalazione delle irregolarità. Al fine di garantire l'applicazione di norme identiche in relazione a tutti i fondi disciplinati da tali regolamenti, è necessario che il presente regolamento contenga disposizioni identiche a quelle dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1974 ⁽⁶⁾, (UE) 2015/1975 ⁽⁷⁾ e (UE) 2015/1977 ⁽⁸⁾ della Commissione.
- (3) Al fine di garantire un'analisi efficiente e una gestione globale dei casi di irregolarità, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione regolarmente e tempestivamente informazioni pertinenti relative alle irregolarità riscontrate. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario stabilire condizioni uniformi relative alla trasmissione di tali informazioni, in particolare in termini di frequenza e formato.
- (4) Al fine di evitare che le irregolarità abbiano conseguenze all'esterno del proprio territorio, ciascuno Stato membro è chiamato a segnalare tempestivamente alla Commissione ogni caso di irregolarità.

⁽¹⁾ GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, recando disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo di aiuti europei agli indigenti (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GUL 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale).

- (5) Al fine di sfruttare appieno i vantaggi garantiti dall'uso di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni in piena sicurezza, è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema di gestione delle irregolarità (IMS) messo a disposizione nel quadro della piattaforma del sistema di informazione antifrode istituito dalla Commissione.
- (6) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di gestione delle irregolarità (IMS) sia effettuato in modo da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza delle informazioni.
- (7) La scelta dell'euro come valuta unica per la segnalazione delle irregolarità è necessaria per garantire la comparabilità delle informazioni comunicate. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro è necessario determinare il tasso di cambio da applicare nella conversione in euro degli importi interessati e il tasso di cambio da applicare per la conversione delle spese non contabilizzate dall'autorità di certificazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 223/2014.
- (9) Visto che per il fondo in oggetto sono già stati effettuati dei pagamenti e che potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano applicabili fin da subito. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità di cui all'articolo 30, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (UE) n. 223/2014.

Articolo 2

Frequenza della segnalazione di irregolarità

1. Entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/1972.
2. Una volta ottenute le informazioni pertinenti, nei tempi più rapidi possibili gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione sui provvedimenti adottati di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1972.
3. Ciascuno Stato membro segnala immediatamente alla Commissione qualsiasi irregolarità riscontrata o presunta, indicando, laddove siano possibili ripercussioni all'esterno del proprio territorio, gli altri Stati membri interessati.

Articolo 3

Formato della segnalazione

Le informazioni cui si fa riferimento nell'articolo 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1972 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

*Articolo 4***Uso dell'euro**

1. Gli importi comunicati dagli Stati membri sono espressi in euro.
2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro alla data di trasmissione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1972 convertono gli importi dalla valuta nazionale in euro conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 223/2014. Laddove le spese non siano state contabilizzate dall'autorità di certificazione, si applica il tasso di conversione mensile più recente pubblicato online dalla Commissione al momento della trasmissione della relazione iniziale.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1977 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2015**

che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono tenuti a segnalare le irregolarità a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Gli interessi finanziari dell'Unione europea vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dal fondo utilizzato per raggiungere gli obiettivi per cui è stato istituito. A tal fine il regolamento (UE) n. 514/2014 e i regolamenti (UE) n. 1303/2013 ⁽³⁾, (UE) n. 1306/2013 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 223/2014 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare norme sulla segnalazione delle irregolarità. Al fine di garantire l'applicazione di norme identiche in relazione a tutti i fondi disciplinati da tali regolamenti, è necessario che il presente regolamento contenga disposizioni identiche a quelle dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1974 ⁽⁶⁾, (UE) 2015/1975 ⁽⁷⁾ e (UE) 2015/1976 ⁽⁸⁾.
- (3) Al fine di garantire un'analisi efficiente e una gestione globale dei casi di irregolarità, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione regolarmente e tempestivamente informazioni pertinenti relative alle irregolarità riscontrate. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario stabilire condizioni uniformi relative alla trasmissione di tali informazioni, in particolare in termini di frequenza e formato.
- (4) Al fine di evitare che le irregolarità abbiano conseguenze all'esterno del proprio territorio, ciascuno Stato membro è chiamato a segnalare tempestivamente alla Commissione ogni caso di irregolarità.

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 112.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recando disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1976 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo di aiuti europei agli indigenti, a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

- (5) Al fine di sfruttare appieno i vantaggi garantiti dall'uso di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni in piena sicurezza, è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema di gestione delle irregolarità messo a disposizione nel quadro della piattaforma del sistema di informazione antifrode istituito dalla Commissione.
- (6) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di gestione delle irregolarità sia effettuato in modo da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, e la riservatezza delle informazioni.
- (7) La scelta dell'euro come valuta unica per la segnalazione delle irregolarità è necessaria per garantire la comparabilità delle informazioni comunicate. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro è necessario determinare il tasso di cambio da applicare nella conversione in euro degli importi interessati e il tasso di cambio da applicare per la conversione delle spese non contabilizzate dall'autorità responsabile.
- (8) Il regolamento (UE) n. 514/2014 si applica al Regno Unito e all'Irlanda; pertanto anche le disposizioni del presente regolamento si applicano a tali due Stati membri.
- (9) Né le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014, né quelle del presente regolamento si applicano alla Danimarca.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Fondi Asilo, migrazione e integrazione e Sicurezza interna» istituito dall'articolo 59 del regolamento (UE) n. 514/2014.
- (11) Visto che per i fondi in oggetto sono già stati effettuati dei pagamenti e che potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano applicabili fin da subito. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 2

Frequenza della segnalazione di irregolarità

1. Entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/1973.
2. Una volta ottenute le informazioni pertinenti, nei tempi più rapidi possibili gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione sui provvedimenti adottati di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1973.
3. Ciascuno Stato membro segnala immediatamente alla Commissione qualsiasi irregolarità riscontrata o presunta, indicando, laddove l'irregolarità possa avere ripercussioni all'esterno del proprio territorio, gli altri Stati membri interessati.

Articolo 3

Formato della segnalazione

Le informazioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1973 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

*Articolo 4***Uso dell'euro**

1. Gli importi comunicati dagli Stati membri sono espressi in euro.
2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro alla data di trasmissione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1973 convertono gli importi dalla valuta nazionale in euro conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 514/2014. Laddove le spese non siano state contabilizzate dall'autorità responsabile, si applica il tasso di conversione mensile più recente pubblicato online dalla Commissione al momento della trasmissione della relazione iniziale.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT